



COMUNE DI FAENZA

## Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

### Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Faenza a soggetti pubblici e privati.

Il Patrocinio Comunale rappresenta una forma simbolica di partecipazione e di condivisione nei confronti di iniziative ritenute meritevoli in campo sociale, culturale, scientifico, sportivo e di interesse pubblico in generale che di norma non devono assumere nè direttamente, nè indirettamente finalità di lucro.

Fanno eccezione le sole iniziative che, anche se promosse a scopo di lucro, assumano la funzione di promuovere l'immagine e il prestigio della città o assolvano una finalità benefica e di solidarietà.

Il patrocinio viene accordato a singole iniziative caratterizzate da elementi di straordinarietà e da una durata definita e non può essere attribuito alle attività ordinarie degli organismi richiedenti.

Ai fini del presente Regolamento si intende per concessione di patrocinio la possibilità di avvalersi pubblicamente della dizione "Con il patrocinio del Comune di Faenza" e l'autorizzazione all'uso del logo del Comune.

### Art. 2 - Soggetti beneficiari

Il patrocinio comunale viene concesso alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni nonché ad associazioni, comitati, enti e fondazioni, aziende, singole persone operanti nel territorio di Faenza, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata all'interno del territorio comunale o in un ambito territoriale di rilevanza extracomunale.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere partitico o sindacale, salvo rivestano particolare rilevanza cittadina.

### Art. 3 - Organismi titolari al conferimento di Patrocinio

Su espressa delega del Sindaco la funzione di accordare il patrocinio comunale alle iniziative promosse da pubbliche istituzioni o da associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, viene attribuito ai singoli assessori titolari della materia di riferimento.

Le richieste di patrocinio promosse da soggetti non istituzionali e non compresi in Albi comunali nonché le iniziative a valenza sovracomunale vengono sempre singolarmente esaminate e approvate dalla Giunta Comunale.

### Art. 4 - Procedure per la concessione di Patrocinio

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio il richiedente deve presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Faenza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento

dell'evento; richieste pervenute tardivamente rispetto al termine indicato verranno comunque prese in considerazione ed istruite ma in tal caso non viene garantita la conclusione in tempo utile del relativo procedimento.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa.

Qualora la richiesta sia presentata da proponenti diversi da soggetti Istituzionali o da associazioni iscritte all'Albo Comunale, deve essere prodotta anche una analitica descrizione del richiedente e delle funzioni svolte.

In qualsiasi momento l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriore documentazione sia sulla natura dell'evento che sui richiedenti.

La domanda di patrocinio viene inoltrata al Dirigente del Settore di riferimento che provvederà all'istruttoria di merito segnalando all'assessore competente eventuali cause ostative alla concessione del patrocinio anche in ordine a:

- pendenze d'ordine penale o civile a carico del richiedente o dei richiedenti, se conosciute
- contenziosi in atto con l'Amministrazione Comunale
- precedenti concessioni di patrocinii per iniziative risultate non corrispondenti alle caratteristiche enunciate.

L'Assessore, mediante sottoscrizione della relativa lettera di patrocinio predisposta dall'ufficio competente, comunicherà ai richiedenti l'accoglimento o il diniego della domanda nei casi di cui al precedente art. 3, ovvero sottoporrà alla Giunta Comunale la valutazione delle richieste, corredate dalle relative istruttorie, per le iniziative sovracomunali, per le iniziative avanzate da soggetti non rientranti in Albi comunali, per le iniziative aventi carattere trasversale a più assessorati, ovvero, infine, qualora sussistano specifiche esigenze di verifica collegiale.

#### **Art. 5 - Forma del patrocinio**

La concessione del patrocinio comporta:

- la facoltà di utilizzazione del logo del Comune di Faenza sul materiale promozionale dell'iniziativa;
- la facoltà di utilizzazione di eventuali altri emblemi di servizi comunali (esempio: "Biblioteca Comunale", "Scuola di Musica", ecc.)
- la possibilità di menzionare esplicitamente sui mezzi di informazione utilizzati la dizione "Con il patrocinio del Comune di Faenza".

In qualsiasi momento il Comune potrà verificare la corrispondenza delle iniziative svolte rispetto a quelle dichiarate e i contenuti della produzione pubblicitaria. Qualora nel corso dell'evento risultassero difformità esecutive o inserimenti progettuali contrastanti con gli interessi dell'Ente, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di revocare il patrocinio dandone adeguata motivazione.

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Faenza venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria autorizzazione, oppure violando le disposizioni di legge, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subito e fatto salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000.

#### **Art 6 - Benefici non compresi nel Patrocinio Comunale**

La concessione del patrocinio non implica alcuna altra obbligazione da parte del Comune di Faenza. Pertanto la concessione del patrocinio non comporta automaticamente:

- la concessione gratuita di immobili comunali (edifici, sale ecc.) o di spazi all'aperto (parchi, impianti sportivi ecc);

- la concessione gratuita di attrezzature e dotazioni tecniche (transenne, tavoli, sedie, impianti di amplificazione, eccetera), altrimenti disciplinata;
- l'esenzione o la riduzione di pagamento delle pubbliche affissioni e dell'occupazione del suolo pubblico, che restano disciplinati dalle rispettive norme di legge e di regolamento;
- la concessione gratuita di eventuali interventi di pulizia o di consegna di contenitori per i rifiuti in spazi all'aperto, altrimenti disciplinata;
- l'erogazione di contributi nè alcuna altra partecipazione alle spese della manifestazione;
- l'attribuzione di premi o omaggi di rappresentanza (targhe, coppe, ceramiche, eccetera);
- l'automatica possibilità di divulgazione di materiale pubblicitario all'interno delle scuole, necessitando tale divulgazione di preventiva autorizzazione dei singoli dirigenti scolastici che agiscono in conformità ai deliberati dei consigli di istituto.

L'eventuale conferimento di questi o altri benefici potrà essere oggetto di apposita separata decisione, comunque non vincolata alla concessione del patrocinio.

\*\*\*